SENTENZA DELLA CORTE (seconda sezione)
27 marzo 1985 *

Nella causa 12/84,

Ilias Kypreos, residente in Atene, con l'avv. Eleni Komboti, del foro di Atene, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sig.ra Eleni Alimonaki, 57-59, rue Antoine-Meyer,

ricorrente,

contro

Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. John Carbery, consigliere presso l'ufficio legale del segretariato generale, in qualità d'agente, assistito dal sig. Christos Mavrakos, membro dell'ufficio legale del segretariato generale, in qualità di coagente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. H.J. Pabbruwe, direttore dell'ufficio legale della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer,

convenuto,

avente ad oggetto l'annullamento del rifiuto del Consiglio di iscrivere il ricorrente nell'elenco degli idonei compilato in seguito al concorso generale C/255, bandito per la costituzione di un elenco di riserva per l'assunzione di dattilografi/e di lingua greca,

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori O. Due, presidente di sezione, P. Pescatore e K. Bahlmann, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: D. Louterman, amministratore

**

ha pronunziato la seguente

* Lingua processuale: il greco.

** l'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 14 febbraio 1985,

SENTENZA

(omissis)

In diritto

1 Con atto depositato in cancelleria il 10 gennaio 1984, il sig. Ilias Kypreos, residente in Atene, ha proposto a questa Corte un ricorso diretto contro il Consiglio delle Comunità europee e inteso all'annullamento del rifiuto, da parte di detta istituzione, di dare seguito favorevole alla sua candidatura al termine del concorso generale Consiglio/C/255, organizzato al fine di costituire una riserva per l'assunzione di dattilografi di lingua greca (GU, edizione greca, C 8, del 12 gennaio 1983).

2 Il bando di concorso precisava, fra l'altro, che i candidati dovevano « possedere attitudini sufficienti per l'esercizio delle funzioni nonché una conoscenza approfondita della lingua greca ed una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ufficiale delle Comunità ». È pacifico che il sig. Kypreos, nel suo atto di candidatura, aveva dichiarato di possedere una « buona conoscenza » della lingua inglese, letta, scritta e parlata.

3 Il sig. Kypreos era stato ammesso al concorso ed aveva partecipato alle prove scritte che si erano svolte ad Atene il 6 settembre 1983. Con lettera 31 ottobre 1983, egli veniva informato di essere stato ammesso alle prove orali le quali si svolgevano, del pari ad Atene, il 18 novembre 1983. Secondo quanto è emerso dall'istruttoria, la commissione giudicatrice constatava, all'atto della prova linguistica, che il candidato ignorava in pratica la lingua inglese, in quanto il sig. Kypreos non era stato nemmeno in grado di comprendere le domande che gli erano state poste. Con lettera 2 dicembre 1983, contro la quale è stato proposto il ricorso, la commissione giudicatrice comunicava all'interessato di non averlo iscritto nell'elenco degli idonei. Il Consiglio ammette che, per dimenticanza, l'amministrazione aveva omesso, in tale comunicazione, di rendere noto al candidato il motivo dell'esclusione da detto elenco.

4 Il 10 gennaio 1984, il sig. Kypreos ha presentato il ricorso diretto all'annullamento della decisione della commissione giudicatrice, adducendo che essa era priva di

qualsiasi motivazione ed era viziata nel merito. Il ricorrente sostiene, inoltre, di essere stato escluso per motivi politici, poiché si era messo in evidenza presentandosi candidato alle elezioni legislative in Grecia e, nel 1981, alle elezioni per il Parlamento europeo.

5 Dopo essersi reso conto, in seguito al ricorso, del difetto di motivazione, il Consiglio rendeva noto al ricorrente, con lettera 22 febbraio 1984, il motivo della sua esclusione dall'elenco degli idonei, e gli comunicava che avrebbe preso a suo carico le spese processuali qualora il ricorrente avesse rinunziato agli atti. Nella risposta del 28 febbraio 1984, il sig. Kypreos insisteva affinché la commissione giudicatrice riesaminasse il suo caso, e modificasse il suo punteggio. Il direttore del personale del Consiglio consultava quindi un'altra volta la commissione giudicatrice del concorso. Questa, dopo aver discusso la questione, decideva all'unanimità di non modificare il punteggio attribuito al sig. Kypreos e confermava la sua precedente decisione. Nella lettera 23 marzo 1984, il presidente della commissione giudicatrice sottolineava che la commissione stessa riteneva di essere stata già troppo generosa nell'attribuire all'interessato il punteggio di 5/20 per la prova linguistica orale. Con lettera 29 marzo 1984 il Consiglio comunicava al ricorrente tale presa di posizione della commissione giudicatrice.

6 Dopo aver ricevuto queste spiegazioni il sig. Kypreos insisteva nel suo ricorso, sostenendo che la prova linguistica era soltanto facoltativa, contestando ancora una volta la fondatezza della valutazione della commissione giudicatrice e ribadendo l'accusa secondo cui la sua esclusione era dettata da ragioni politiche.

7 Non essendo il ricorrente comparso all'udienza, il Consiglio si è limitato a confermare gli argomenti e le conclusioni formulate nelle proprie memorie scritte.

8 Occorre in primo luogo dare atto al Consiglio del fatto che, in seguito alle spiegazioni date nel corso del procedimento, il mezzo relativo al difetto di motivazione è divenuto privo d'oggetto.

9 Quanto alla natura delle prove contemplate dal bando di concorso, si deve constatare che, secondo la lettera del titolo IV, lett. b), di tale bando, la prova linguistica orale era obbligatoria, mentre facoltativa era soltanto la prova scritta.

10 Quanto alle osservazioni del ricorrente relative al risultato della sua prova orale di lingua inglese, si deve osservare che l'interessato non tiene conto delle esigenze di uffici multilingue come quelli della Comunità. La condizione della conoscenza « sufficiente » di una sola lingua ufficiale della Comunità, diversa dalla lingua materna, rappresenta un requisito minimo che la commissione giudicatrice era tenuta a valutare con il rigore imposto dalle esigenze di comunicazione nell'ambito dell'amministrazione comunitaria. Non compete alla Corte controllare le valutazioni che la commissione giudicatrice ha effettuato al riguardo in modo del tutto indipendente e che attestano l'inidoneità manifesta sotto il profilo delle conoscenze linguistiche.

11 Infine, gli addebiti relativi al carattere politico della decisione mossi dal ricorrente alla commissione giudicatrice del concorso appaiono privi di ogni fondamento.

12 Per questi motivi, il ricorso dev'essere respinto.

Sulle spese

13 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

14 Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste. Il ricorrente può beneficiare di tale disposizione in quanto candidato ad un concorso indetto da un'istituzione comunitaria.

Per questi motivi,

LA CORTE (seconda sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Due Pescatore Bahlmann

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 27 marzo 1985.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente della seconda sezione
O. Due